

ORIGINALE	COMUNE di VITTUONE C.C. pag. N. DATA cod. 11133 1 51 10.06.99
Cod. C.R.C. 131.32	sessione convocazione ora ordinaria prima 21,00
	REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Millenovecentonovantanove il giorno **DIECI** del mese di **GIUGNO** alle ore **21,00** nella sala delle adunanze consiliari.

Convocazione come da determinazione del Sindaco del 04.06.1999.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

Pos.	Cognome e nome	Presente
1	Portaluppi Carlo	SI
2	Diodati Stefania	SI
3	Miglio Antonio	SI
4	Tenti Enzo	SI
5	Bagatti Simone	SI
6	Introini Carlo	SI
7	Restelli Giuseppe	SI
8	Casella Gianpaolo	SI
9	Zenaboni Claudio	SI
10	Bartezzaghi Mario	SI
11	Buzzone Gaetana Cecilia	SI
12	Alì Rosario Maria	SI
13	Baglio Giuseppe	SI
14	Mele Arcangelo	SI
15	Montani Eleonora	SI
16	Binatti Maria	SI
17	Milani Carlo	SI
		Ass. //
	TOTALE	Pres. 17

Presente

Partecipano gli Assessori esterni: Signor Alessandro Fumagalli SI
Signor Davide Gariboldi SI

Partecipa il Segretario Comunale, dr. Patrizia BELLAGAMBA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Carlo PORTALUPPI - Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l'Assessore Gariboldi che spiega il punto all'ordine del giorno;

Vista la potestà regolamentare prevista ai sensi degli artt. 2 e 5 della Legge n. 142/90;

Visto il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 per le disposizioni in materia di accertamento con adesione;

Vista la necessità di adottare un Regolamento che disciplini l'applicazione dell'accertamento con adesione ai Tributi Comunali;

Visto il testo proposto come Regolamento;

Visto il parere favorevole della Commissione Statuto e Regolamenti;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dalla Legge n. 127/1997, allegati al presente atto;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano, dai 16 Consiglieri presenti e votanti e dal Sindaco,

DELIBERA

- 1) di approvare il testo del Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai Tributi Comunali;
- 2) di approvare l'entrata in vigore del presente Regolamento dopo le pubblicazioni di rito.

Quindi,

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano, dai 16 Consiglieri presenti e votanti e dal Sindaco,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 47 – 3° comma – della Legge n. 142/1990.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 53 e 55 - 5° comma - Legge 08.06.1990, n° 142, il fascicolo è stato debitamente istruito e può essere avviato all'esame del

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

1) Si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Vittuone, 20.05.1999

.....
Raffaella Helom
.....

2) Si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE SERV. RAGIONERIA

Vittuone, 20.05.1999

.....

3) Si attesta la relativa copertura finanziaria per quanto attiene all'impegno di spesa

IL RESPONSABILE SERV. RAGIONERIA

Vittuone, 20.05.1999

.....

Alegato n. 1 alio delin.
C.C. n. 51 del 19.06.99
Il Segretario Comunale

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

Articolo 1 Principi generali

1. Il Comune di Vittuone, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Articolo 2 Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti d'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano dall'applicazione le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le tipologie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità ad elementi certi.

4. Il Responsabile dei Tributi per aderire all'accertamento con adesione deve peraltro tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

Articolo 3 Competenza

1. Competente alla definizione è il Responsabile dei Tributi preposto alla funzione di accertamento.

Articolo 4

Avvio del procedimento

1. Il procedimento è attivato, di norma, dal Responsabile dei Tributi con un invito a comparire nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Articolo 5

Procedimento di iniziativa del Responsabile dei Tributi

1. Il Responsabile dei Tributi, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché, del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o a trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente o di suo delegato al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Responsabile non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte del Responsabile lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 6

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta la rinuncia all'accertamento con adesione.

3. La presentazione dell'istanza alla Commissione Tributaria produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, sia i termini per l'impugnazione dell'atto di accertamento sia quelli di pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Responsabile formula l'invito a comparire.

5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, potranno essere prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Responsabile.

Articolo 7

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, il Responsabile redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo delegato) e dal Responsabile o suo delegato.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché, la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in pendenza della definizione.

Articolo 8

Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire la quietanza dell'avvenuto pagamento. Il Responsabile, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente copia dell'atto.

3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite iscrizione a ruolo, il Responsabile provvede a iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione

ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera perfezionata.

4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo, se l'importo dovuto è superiore a L. 10.000.000.

5. Competente all'esame della richiesta di rateizzazione è il Responsabile e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare accoglie l'istanza. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine indicato all'art. 8, comma 2. Sull'importo delle rate successive verrà indicato un interesse pari al tasso legale vigente a decorrere dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

6. Il Responsabile dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, sull'ammontare delle somme rateizzate.

Articolo 9 **Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, né integrabile o modificabile da parte del responsabile.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per il Responsabile di procedere ad ulteriore azione accertatrice nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della dichiarazione e dagli atti in possesso alla data medesima, e nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento dell'atto di adesione.

Articolo 10 **Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per violazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto qualora sussistano le seguenti condizioni:

- il contribuente non proponga ricorso contro l'avviso d'accertamento;
- non formuli istanza di accertamento con adesione;
- provveda a pagare la somma risultante sull'avviso di accertamento, entro la scadenza del termine utile per il ricorso alla Commissione Tributaria.

Di detta possibilità di riduzione, viene portato a conoscenza il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

3. L'infruttuoso tentativo di concordato da parte del contribuente, in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rende inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Le sanzioni che scaturiscono dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle derivanti da violazioni formale o dalla mancata/incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono escluse dall'anzidetta riduzione.

Articolo 11 **Decorrenza e validità**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo le pubblicazioni di rito.

2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Letto, confermato e sottoscritto,

In originale firmato:

IL PRESIDENTE

Carlo Portaluppi

Carlo Portaluppi



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Patrizia Bellagamba

Patrizia Bellagamba


Il relativo avviso di deposito è pubblicato all'Albo comunale dal
rimarrà per quindici giorni consecutivi.

15 GIU. 1999

e vi

Eventuali opposizioni:

Data 15 GIU. 1999



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Patrizia Bellagamba

Patrizia Bellagamba

br/

- La presente deliberazione è pervenuta al Co.Re.Co. Sez. di Milano il e la stessa:
 - è divenuta esecutiva il, per decorrenza termini (art. 17 - 40° comma - della Legge n. 127/97);
 - è divenuta esecutiva il, ai sensi dell'art. 17 - 40° comma - della Legge n. 127/97, come da comunicazione del Co.Re.Co., atti n. del
 - è stata annullata/annullata parzialmente con atti n. del

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il, ai sensi dell'art. 47 - 2° comma - della Legge n. 142/90 (dopo 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio).

Vittuone,

Il Segretario Comunale



comune
vittuone

Regione Lombardia

584

COMUNE DI VITTUONE		
PROTOCOLLO N.	8667	
ARRIVATO IL	28.06.99	
Cat.	Clas.	Fasc.

90

Organo Regionale di Controllo
Sezione Interprovinciale di MILANO
via Sassetti, 32/2
20124 MILANO

Al Signor Sindaco del Comune di
VITTUONE
VIA VILLORESI 61
20010 VITTUONE

Elenco pratiche con esito: non si riscontrano vizi di legittimità.
Data seduta: 23/06/1999

N° Prot.	Organo	N.ro delibera	Data delibera	Num. Odg
99/10617	CONSIGLIO COMUNALE	50	10/06/1999	106
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA ESERCITATA DALL'AMMINISTRAZIONE COM.LE				
99/10618	CONSIGLIO COMUNALE	51	10/06/1999	109
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COM.LI				

Numero pratiche in elenco: 2

MILANO, 23/06/1999

Il Segretario

Rag. Sergio Beghini

